



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 151/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Marco Ruggiero (cf: RGGMRC83M27H223B), nato a Reggio Emilia (RE) il 27/08/1983 ed ivi residente in via F. Garavaglia n. 32, presentato con il patrocinio dell'avv. Monica Pagano;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Michela Del Rio, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile in parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta (doc. n. 7A) emerge che il rapporto sociale è cessato da più di un anno (data cancellazione: 25/01/2023);

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Ruggiero per circa euro 1.200.000, accumulati per la maggior parte verso Fisco e Istituti di credito;

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili e mobili registrati, né di altri beni aventi un qualche valore utile;

che il debitore è intestatario dei seguenti rapporti bancari: conto corrente n. 00144/40225504 presso Credit Agricole SpA, con saldo negativo alla data dell'11/10/2024 di - euro 6.767,34; conto corrente presso Revolut Bank UAB (IBAN LT653250051715103669), con saldo attivo alla data dell'11/10/2024 di euro 963,70; Carta Postepay Evolution n. 5333171109156659, con saldo attivo alla data del 14/10/2024 di euro 52,03;

rilevato ancora che il debitore è socio (25%) e Presidente del CdA della RUG Srl, con sede in Reggio Emilia;

che l'unico reddito percepito dal debitore deriva dagli utili mensilmente distribuiti ai soci dalla RUG Srl, indicati in euro 2.000 mensili netti;

rilevato che il ricorrente è coniugato e fanno parte del nucleo familiare anche 3 figli minori;

che la moglie del ricorrente è impiegata a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.500 netti;

che il ricorrente ha indicato in euro 2.610 l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, precisando di contribuire nella misura di euro 1.405;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 590 mensili;

osservato che il ricorrente, poiché l'unico reddito percepito è quello ritratto dagli utili distribuiti dalla RUG Srl, ha chiesto che la relativa partecipazione sociale sia esclusa dalla liquidazione, anche tenuto conto del suo limitato valore di stima (euro 5.000);

ritenuto che l'eventuale esclusione dalla liquidazione della partecipazione sociale nella RUG Srl potrà essere valutata solo in seguito, dopo che sarà stata effettuata una stima della stessa da parte di un esperto nominato dal giudice in esecuzione del redigendo programma di liquidazione;

ritenuto, quindi, che l'indicazione della somma che il debitore intende mensilmente versare alla procedura risulta, allo stato, meramente indicativa;

osservato, inoltre, che il gestore della crisi dovrà verificare in base a quale delibera sociale (se esistente) sia effettivamente prevista una



distribuzione mensile degli utili e se l'incarico di Presidente del CdA della RUG Srl sia svolto dal debitore senza previsione di alcun compenso o rimborso spese;

rilevato ancora che all'attivo della procedura saranno acquisite le somme percepite dal debitore a seguito della liquidazione di quote sociale liquidate al momento della cessazione del rapporto, pari a complessivi euro 1.500;

che inoltre i fratelli del debitore, sigg.ri Salvatore e Antonio Ruggiero, si sono impegnati a versare ciascuno la somma mensile di euro 200 per la durata della procedura (3 anni), dunque complessivamente euro 7.200 ciascuno;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Marco Ruggiero (cf: RGGMRC83M27H223B), nato a Reggio Emilia (RE) il 27/08/1983 ed ivi residente in via F. Garavaglia n. 32;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Michela Del Rio, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compresi i saldi attivi dei rapporti bancari indicati in parte motiva;

VII. dispone, sino a che non sarà decisa l'eventuale esclusione dalla liquidazione della partecipazione sociale in RUG Srl, che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di utili distribuiti



mensilmente da tale ultima società che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.405;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 07/11/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

